

**ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER
L'AREA METROPOLITANA DI ROMA
(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3, Decreto Ministeriale 30.12.2002)**

TRA

FONDO IMMOBILIARE INPGI gestito da INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA, con sede in Roma – Via Po n. 16/A, in persona del procuratore speciale Gabriele Polito, assistiti dall'U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

E

le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:


- | | |
|------------------------------|---|
| - SUNIA | in persona di Emiliano Guarneri |
| - SICET | in persona di Paolo Rigucci |
| - UNIAT | in persona di Patrizia Behmann |
| - FEDER.CASA CONFISAL | in persona di Gianluigi Pascoletti e Gianni Ugolini |
| - UNIONE INQUILINI | in persona di Walter Petrucci |
| - SIAT | in persona di Corrado Giustiniani |

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni territoriali per quanto richiesto a norma di legge.

PREMESSO

- a) che l'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (d'ora in poi "l'Istituto") ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare al FONDO IMMOBILIARE INPGI GIOVANNI AMENDOLA gestito da INVESTIRE SGR S.p.A.;
- b) che con riferimento al Comune sopra indicato, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo integrativo territoriale sono firmatarie - tranne il SIAT, aderente al SUNIA, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi della Proprietà, - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
- c) che in data odierna le parti sopra indicate hanno sottoscritto un accordo integrativo nazionale con cui hanno deciso di prorogare fino al 31.12.2018 l'accordo nazionale raggiunto in data 30.3.2004, scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2017, per addivenire, in occasione del rinnovo dei contratti di locazione scaduti e da scadere, alla stipula di contratti – tipo, ai sensi dell'art. 2 commi 3 e 5 della legge 431/98 (cd. secondo canale), relativamente alle proprietà immobiliari del Fondo Immobiliare INPGI;
- d) che in data 21.04.2017 è stato sottoscritto dai rappresentanti locali delle suddette Organizzazioni Sindacali degli inquilini e il Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola un accordo integrativo territoriale per il Comune di Roma con il quale è stato prorogato al 31.12.2017 l'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- e) che con detto ultimo accordo, le parti hanno deciso di rinnovare ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 431/98 (cd. secondo canale), anche i contratti di locazione originariamente stipulati ai sensi del cd. primo canale di cui alla legge 431/98, estendendo agli stessi il contenuto dell'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma sottoscritto in data 30.3.2004, con conseguente applicazione dei canoni unitari ivi previsti, aggiornati con l'Istat;
- f) che, in considerazione della probabile imminente emanazione degli Accordi Territoriali di tutti i comuni ove sono ubicati gli immobili della Proprietà, le parti ritengono preferibile definire una proroga per un periodo di un solo anno;

TUTTO CIO' PREMESSO



le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.
2. Le parti, nel richiamare punto per punto l'accordo integrativo territoriale per l'area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, accordo scaduto il 31.12.2006 e già prorogato fino al 31.12.2017, convengono di prorogare ulteriormente la durata dello stesso fino al 31.12.2018, concordando altresì che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti scaduti e da scadere, relativi agli immobili di proprietà del Fondo Immobiliare Inpgi Giovanni Amendola siti in Roma, sono quelli indicati a fianco di ciascun immobile nella tabella allegata sub A) all'accordo del 30.3.2004, da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.), raccordata alla data di stipula del nuovo contratto di locazione. A detta tabella devono intendersi aggiunti gli immobili della Proprietà siti in Largo Olgiata per i quali le parti hanno già stabilito nell'accordo del 22.04.2009 un canone unitario, anche quest'ultimo da incrementarsi nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT.
Le parti precisano che i nuovi contratti, compresi i canoni di locazione, saranno regolati da patti e condizioni differenti per gli immobili posti in vendita da parte del Fondo immobiliare Inpgi Giovanni Amendola rispetto gli immobili che rimarranno acquisiti nel patrimonio immobiliare della Proprietà, come stabilito dall'accordo integrativo nazionale sottoscritto dalle parti in data 24 gennaio 2018.
3. Resta inteso che se, entro la suddetta data del 31.12.2018, dovessero essere stipulati nuovi accordi a livello locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98, il presente accordo potrà essere rivisto.
4. Le parti precisano che l'accordo territoriale per l'area metropolitana di Roma da loro sottoscritto in data 30 marzo 2004, che, come sopra convenuto, è stato prorogato al 31.12.2018, verrà esteso anche ai contratti di locazione, scaduti e da scadere che siano stati originariamente stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/98 (cd. primo canale).

Roma, lì 25 gennaio 2018

INVESTIRE IMMOBILIARE SGR – FONDO INPGI

UPPI

SUNIA

SIAT (aderente al SUNIA)

SICET

UNIAT

FEDER.CASA CONFISAL

UNIONE INQUILINI